

Rep. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ 2015

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVELLARA

(Provincia di Reggio Emilia)

ATTO PUBBLICO

◆◆◆◆

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
FUNEBRI ED ATTIVITA' CONNESSE COMPRENSIVA DEI BENI PUBBLICI  
INDISPONIBILI E RELATIVO COMODATO D'USO GRATUITO DEI BENI  
MOBILI ED ATTREZZATURE STRUMENTALI. DURATA DECENNALE.

◆◆◆◆

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno \_\_ (\_\_\_\_) del mese  
di \_\_\_\_\_, nella Sede Comunale di Novellara, avanti a me  
**BOVA dott. LUIGI Segretario Comunale Generale, titolare della  
segreteria convenzionata tra i Comuni di Novellara e Luzzara della  
Provincia di Reggio Emilia, autorizzato a rogare i contratti nella  
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi  
dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/00, sono  
personalmente comparsi i signori:-----**

- **PRANDI Donatella**, nata a Rolo (RE) il 04/01/1959, CF.  
PRNDTL59A44H500V, Responsabile del "2° Settore - Servizi Amministrativi e Relazioni col Pubblico" del Comune di Novellara, nominato titolare di area di posizione organizzativa con provvedimento del Sindaco n. 18 del 18/12/2014 con sca-

denza il 31/12/2015, la quale dichiara di agire nel presente atto, nella sua qualità di Responsabile come sopra individuato del Comune di Novellara e, quindi, in nome per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Novellara medesimo in riferimento all'art. 65 del vigente Statuto Comunale, ove domicilia per ragioni d'Ufficio, in Piazzale Marconi, 1 (C.F. Comune 00441550357), e che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Concedente" autorizzato ad agire nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio n. \_\_ del \_\_/\_\_/2015;----

e dall'altra, che in proseguo verrà indicata anche come "Concessionario":-----

- **LOMBARDINI Matteo**, nato a Novellara (RE) il 3 Gennaio 1973, C.F. LMBMTT73A03F960S, il quale dichiara di agire in questo atto in qualità di Amministratore Unico della ditta "NOVELLARA SERVIZI S.R.L. a Socio Unico" successivamente definita "Società", società di servizi interamente posseduta dal COMUNE di NOVELLARA, con sede in Via A. Toscanini 10 - 42017 Novellara (RE), CF/P.IVA 02177690357, R.E.A. RE 258314, il quale, previo ammonimento sulle responsabilità penali in cui incorre chi dichiara il falso, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per contrattare con una pubblica amministrazione;---

della identità personale delle predette parti io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinuncia-

re, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni così come hanno facoltà, ai sensi dell'art. 48 della Legge Notarile, e mi richiedono di ricevere il presente atto che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà e di voler rendere pubblico quanto segue.-----

**PREMESSO:-----**

- che i codici fiscali sopra indicati sono stati forniti dai titolari sotto la propria responsabilità e corrispondono a quelli attribuiti dall'Amministrazione Finanziaria;-----

- che con Delibera di C.C. n. 44 del 28.07.2005 è stata approvata la costituzione di una Società a responsabilità limitata per la gestione dei servizi funebri del Comune di Novellara denominata "Onoranze Funebri Comune di Novellara S.r.l." con la contestuale approvazione degli schemi di atto costitutivo, di statuto e di contratto di servizio;-----

- che con Delibera di C.C. n. 22 del 28.02.2006 "Modifica dello statuto della società a responsabilità limitata per la gestione dei servizi funebri del Comune di Novellara si è proceduti n particolare modifica dell'art. 1 "denominazione" e dell'art. 2 "oggetto sociale", nella quale appunto la denominazione viene modificata in "Novellara servizi s.r.l. a Socio Unico" (Comune di Novellara) e l'oggetto sociale diventa "attività di organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di sviluppo e di assetto del territo-

rio, nonché di utilità sociale e culturale”;-----

- che con successiva Delibera di C.C. n. 17 del 05.03.2009

con la quale è stata operata la ricognizione delle parteci-

pazioni dell’Ente nelle società costituite per le attività

di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguim-

mento delle proprie finalità istituzionali e/o per la produ-

zione di servizi di interesse generale;-----

- che con Delibera di C.C. n. 34 del 11.5.2015 ad oggetto

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA’

“NOVELLARA SERVIZI S.R.L. A S.U.” E RICONOSCIMENTO DEI

SERVIZI EROGATI DALLA STESSA COME ATTIVITA’ DI INTERESSE

GENERALE” sono state apportate ulteriori modifiche allo sta-

tuto che già contemperava il fatto che la società possa oc-

cuparsi oltre che dei servizi cimiteriali di onoranze fune-

bri anche della gestione dei servizi relativi ad esigenze di

carattere sociale, assistenziale, turistico, culturale, con

qualsiasi modalità vengano svolti e ogni attività collatera-

le comunque connessa oltre alla gestione di altri pubblici

servizi;-----

- che conseguentemente, in data 16.07.2015 è stato stipula-

to, con atto di modifica statutaria a firma del Notaio Gian

Luigi Martini;-----

- che alla data del 16 novembre 2015 cessa il contratto rep.

5091/2005 avente per oggetto “Contratto di servizio tra Comu-

ne di Novellara e Onoranze Funebri Comune di Novellara s.r.l.

per la gestione dei servizi funebri”;-----

- che alla data del 16 novembre 2015 cessa altresì il contratto rep. 5530/2009 avente per oggetto “Contratto di servizio tra Comune di Novellara e la Società “Novellara Servizi s.r.l. a s.u.” per la gestione dei servizi di recupero persone decedute sulla pubblica e trasporti di deceduti ospitati casa protetta/obitorio”;-----

- che sulla base della relazione redatta dal Responsabile del “2° Settore - Servizi Amministrativi e Relazioni col Pubblico” ai sensi ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 229/2012 allegata parte integrante alla deliberazione di C.C n. \_\_ del \_\_/\_\_/2015 è stata svolta accurata istruttoria riguardo le valutazioni di cui alla presente concessione;-----

- che è pertanto volontà dell’Amministrazione Comunale procedere all’esternalizzazione del servizio di gestione dei servizi funebri e pertanto di regolamentarne le modalità di svolgimento fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Società al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune;-----

- che la soluzione prescelta al fine di procedere con la suddetta esternalizzazione è quella di affidarne la gestione a Novellara servizi srl attraverso la formula dell’“in house providing” possibile in quanto ricorrenti i presupposti di

controllo analogo sulla società stessa da parte del Comune di Novellara e della titolarità pubblica del capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs 267/2000;-----

- che, ritenuti sussistenti presupposti per l'affidamento in house providing, essendo assolti i requisiti richiesti per consolidata giurisprudenza per giustificare l'affidamento in house, ovvero:-----

- la titolarità pubblica del capitale sociale;-----

- la sussistenza del controllo analogo;-----

- l'operatività aziendale, rivolta in maniera prevalente al Comune ed agli utenti del medesimo;-----

- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. \_\_ del \_\_/\_\_/2015 ha approvato l'affidamento di cui in oggetto nonché il disciplinare di servizio;-----

- che per la stipula del presente contratto è stato acquisito il DURC ai sensi della L. n. 266/2002 e della L. n. 276/2003;-----

- che il Concedente non ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) non avendo rilevato rischi da interferenze ed i relativi costi pertanto sono pari a zero.-----

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VOLENDOSI ORA DETERMINARE LE NORME E LE CONDIZIONI DISCIPLINANTI LA CONCESSIONE DI CUI TRATTASI LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.-----**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali vengono riconosciute dalle parti.-----

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Concedente concede in concessione al Concessionario, che accetta:-----

a) la gestione dei servizi funebri;-----

b) il trasporto funebre;-----

c) la gestione e manutenzione degli immobili concessi in uso alla Società stessa, secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.-----

2. La Società è tenuta a svolgere ulteriori attività complementari, propedeutiche e di supporto alle funzioni e ai servizi gestiti direttamente dal Comune, anche se temporanee.

Tali ulteriori servizi saranno regolati, con appositi disciplinari. Salvo i casi di particolare urgenza, il Comune trasmette per iscritto alla Società la propria richiesta di svolgimento di tali prestazioni, almeno 60 (sessanta) giorni prima rispetto al momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni relative.-----

3. Al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti del presente articolo, i beni immobili costituenti il patrimonio dei servizi funebri ascritti al patrimonio dell'Ente come beni pubblici indisponibili costituiti dalle unità immobiliari ubicate in via Toscanini n. 10 censiti al Fg 38 - Mapp. 659 - sub. 2/3/4/5/6/7/8 di pro-

prietà del Comune di Novellara, di seguito denominato "Magazzino", che viene concesso dietro corresponsione di un canone annuo forfettario calcolato in € 5.000,00 (dicomi euro cinquemila/00) oltre IVA, e quant'altro esistente con i relativi impianti nonché le attrezzature, come evidenziato nell'allegato **inventario, denominato sub. A), che vengono concesse** in comodato d'uso gratuito alle condizioni stabilite nel presente contratto di servizio. Il suestato allegato sub.A) di cui presa visione ed approvato si intende parte integrante del presente atto ma non materialmente allegato depositato in atti nel fascicolo presso l'Ufficio Segreteria.-

4. Il Concessionario provvederà all'esecuzione della gestione direttamente con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto di servizio.-----

5. Il Concessionario rimborserà al Comune le spese per utenze dei servizi energetici ed idrici nelle percentuali stabilite ed attualmente convenute nel 45 % . Per quanto attiene alle spese di telefonia fissa le stesse , in quanto sostenute direttamente dal Concessionario saranno , di contro, rimborsate dall'Ente nella misura del 25 %-----

## **ART. 2 - DURATA**

1. L'affidamento di cui al precedente art. 1 ha la durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipulazione del

presente contratto, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art.13.-----

2. Alla scadenza del presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.-----

3. La Società garantisce, nel presente contratto, alle condizioni previste la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.-----

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

1. Sono comprese nella gestione dei servizi l'organizzazione completa di funerali, e trasporti funebri.-----

2. La Società provvederà in particolare, ai seguenti compiti:-----

a)denuncia di morte;-----

b)predisposizione della camera ardente;-----

c)servizio di vestizione;-----

d)fornitura dei feretri e degli addobbi floreali;-----

e)trasporto funebre, compresa la richiesta delle autorizzazioni amministrative connesse;-----

f)predisposizione degli avvisi funebri e la loro pubblicazione e affissione;-----

g)predisposizione dei necrologi, memorie fotografiche, ringraziamenti in forma sia singolare sia collettiva;-----

h)richiesta agli uffici pubblici per le autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione o per il collocamento del cadavere in una determinata sepoltura o si-

to cimiteriale;-----

i) predisposizione di eventuali operazioni necessarie, per consentire sepoltura, in sepolcri privati all'interno nei cimiteri;-----

j) reperibilità notturna e festiva;-----

k) custodia e vigilanza delle strutture affidate;-----

l) manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature e degli automezzi di servizio, dei locali e magazzini per garantirne la funzionalità;-----

m) informazione all'utenza sulle procedure in uso e sul funzionamento dei servizi;-----

n) ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento dei servizi;-----

o) trasporto delle persone decedute presso la casa protetta di Via Costituzione 10, all'obitorio comunale (non più in regime di privata);-----

p) recupero persone decedute naturalmente o per incidente sulla pubblica Via e trasporto all'obitorio comunale - (c.f.r. Ministero dell'Interno, Sportello delle autonomie, del 13 febbraio 2007 servizio istituzionale indispensabile con oneri a carico del Comune).-----

#### **ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI**

1. Oltre alle disposizioni contrattuali, la Società si impegna a rispettare e ad osservare la normativa nazionale e locale, i Regolamenti del Comune relativi ai servizi affidati,

nonché, in generale, tutti i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune aventi effetto sui servizi affidati e gli atti di indirizzo approvati dal Comune (es. Trasparenza, anticorruzione, codice comportamento dei dipendenti pubblici, formazione obbligatoria del personale) meglio dettagliati successivamente.-----

2. La Società si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza dei dati informatici.-----

3. La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti concernenti il reclutamento del personale, l'assicurazione contro gli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché assistenza e la previdenza.-----

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio funebre affidato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico ai sensi della normativa comunitaria nazionale, pertanto l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.-----

2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.-----

3. La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto

alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione con il soggetto erogatore.-----

4. A tali fini la Società riconosce il diritto di accesso del cittadino alle informazioni in possesso del soggetto erogatore, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, con possibilità di produrre memorie e documenti, di prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.-----

5. La Società, nell'espletamento dei servizi e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna a dimostrare e rendicontare il perseguimento degli obiettivi e standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi.-----

6. La Società si impegna ad aggiornare periodicamente la carta dei servizi Funebri recentemente approvata (cf.r. delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29/12/2014), se necessario.-----

7. Gli obiettivi di miglioramento qualitativo che la Società dovrà garantire nella gestione del servizio saranno definiti da appositi atti di indirizzo del Comune. -----

**ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE**

La Società dovrà rispondere direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto del presente contratto, tenendo al ri-

guardo sollevato il Comune da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dalla Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.-----

Alla Società è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficace per tutta la durata del contratto, la seguente copertura assicurativa:-----

Responsabilità civile.-----

La Società è tenuta a stipulare, una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto della concessione, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti. La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto di appalto.-----

L'anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori

rispettivamente a:-----

Sezione RCT massimale unione € 1.500.000,00 (diconsi euro unmilionequincentomila/00);-----

Sezione RCO massimale unico € 1.500.000,00 (diconsi euro unmilionequincentomila/00)e recare le seguenti condizioni estensive minime:-----

-l'estensione del novero dei terzi a: titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;-----

-l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto d'appalto;----

-l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera la ditta aggiudicataria si avvalga indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;-----

-l'estensione dell'assicurazione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;-----

-l'estensione della garanzia RCT ai danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute per un massimale non inferiore ad € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00);-----

-l'estensione dell'assicurazione ai danni alle cose in consegna e/o custodia - a qualsiasi titolo o destinazione - all'Assicurato o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;-----

-l'estensione dell'assicurazione ai danni a cose sollevate, caricate o scaricate;-----

-l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - nonché da mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi.-----

La Società ha comprovato producendo al Comune copia del contratto di assicurazione che dovrà avere validità per tutta la durata del Contratto.-----

Resta precisato che costituirà onere a carico della Società, il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.-----

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta al Comune e non costituirà esimente dell'affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.-----

**ART. 7 - COMPETENZE DEL COMUNE**

1. Sono di competenza del Comune, in quanto non trasferibili

per legge:-----

- la deliberazione delle tariffe;-----

- ogni altra attività che la normativa vigente assegna in via esclusiva in capo al Comune.-----

2. La Società potrà avere accesso agli archivi del Comune, necessari al fine dell'espletamento delle attività oggetto di affidamento (a titolo esemplificativo: archivio anagrafico e di stato civile).-----

3. Il Comune si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la piena collaborazione dei propri servizi ed uffici.-----

**ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI**

1. E' consentito alla Società di affidare a terzi lo svolgimento di alcune fasi operative dei servizi funebri circostanziate, fermo restando che comunque la responsabilità resta sempre in capo alla Società.-----

2. Ciò premesso, e nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, la Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.-----

3. Rimane inteso che la Società è l'unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.-----

**ART. 9 - RAPPORTI ECONOMICI**

1. Per la gestione dei servizi affidati, la Società provvede alla riscossione dai clienti di tutti gli importi relativi alle prestazioni erogate.-----

2. Gli oneri relativi alle attività effettuata su richiesta e per conto del Comune, saranno a carico del Comune medesimo, le richieste dovranno essere formalizzate con il contestuale impegno di spesa.-----

**ART.10 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ E CONTROLLO DELLA GESTIONE**

1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.-----

2. Il Comune provvederà, attraverso il competente responsabile comunale, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi.-----

3. La Società è tenuta a redigere e presentare al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno:-----

- la relazione conclusiva sulle attività dell'anno precedente compreso stato economico finanziario e patrimoniale (investimenti, cespiti etc..). Nella relazione, verranno forniti i dati tipici della gestione sia qualitativi che quanti-

tativi.-----

- la relazione trimestrale relativa allo stato di attuazione delle attività in corso d'anno.-----

4. il piano delle attività proposte per l'anno successivo deve essere presentato nei termini di statuto (30 novembre).

5. La Società può presentare eventuali proposte in ordine all'aggiornamento e modifica dei regolamenti comunali e all'assunzione di provvedimenti di propria competenza.-----

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7 della L.R. 14/2005, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.-----

**ART.11 - PERSONALE E NORME DI COMPORTAMENTO**

1. La Società si impegna ad applicare procedimenti di evidenza pubblica per l'assunzione di personale, nonché in materia di privacy e trasparenza.-----

2. La Società si impegna, inoltre, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori, nonché la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna del 7/2/2005 n. 156.-----

3. La Società si impegna affinché non avvengano transazioni commerciali in luoghi inappropriati o dove, per la vicinanza con il defunto o l'immediatezza dell'evento, chi ha la necessità di avvalersi di prestazioni funebri possa trovarsi in condizione oggettiva di difficoltà di discernimento. Sono vietate attività di procacciamento di servizi funebri.-----

**ART. 12 - CONTESTAZIONI E INADEMPIMENTI**

1. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.-----

2. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.-----

3. Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.-----

**ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON REVOCA DEL SERVIZIO**

1. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:

a) interruzione dell'attività per una durata superiore a  
giorni 10 (dieci), quando sia imputabile a dolo o colpa gra-  
ve della Società;-----

b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del  
presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della  
Società;-----

c) cessione del contratto da parte della Società.-----

2. Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi  
dell'art. 1453 del codice civile, ovvero, alla dichiarazio-  
ne di risoluzione del contratto di cui al precedente comma  
1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarci-  
menti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affida-  
mento del servizio, nonché la decadenza dell'uso gratuito  
dei beni immobili.-----

**ART. 14 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ALLA SCADENZA DELL'AFFI-  
DAMENTO**

1. In caso di mancato rinnovo del presente contratto, allo  
scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso  
di interruzione anticipata dello stesso si applicano le se-  
guenti disposizioni:-----

a) i beni immobili concessi in uso alla Società dal Comune  
al momento dell'affidamento dei servizi oggetto del presente  
contratto, o successivamente dalla stessa realizzati, do-  
vranno essere restituiti al Comune in buono stato di conser-  
vazione, senza alcun onere;-----

b) i beni e gli impianti realizzati o acquisiti dalla Società con finanziamenti concessi a fondo perduto, saranno devoluti gratuitamente al Comune;-----

c) per i beni immobili e gli impianti strumentali al servizio acquistati dalla Società con autofinanziamento, oppure finanziati mediante contrazione di prestiti, saranno devoluti gratuitamente al Comune.-----

**ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Trattandosi di concessione di servizi ex art. 30 d.lgs 163/2006 ed essendo l'attività concessa "in house" a ditta soggetta a controllo analogo, non si applicano le disposizioni del suddetto codice ivi comprese le disposizioni ex artt. 75 e 113 del medesimo inerenti il rilascio della cauzione provvisoria e definitiva.-----

**ART. 16 - RACCORDO CON NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Concedente può altresì recedere dal contratto - in via unilaterale - alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 21 sexies della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., per violazione obblighi di buona fede, ai sensi art. 1375 c.c., per accertata violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012, n. 190 in riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015 - 2017 approvato con DGC n° 18/2015 - art. 8 in quanto compatibili ed in particolare il Concessio-

nario si impegna:-----

a) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte del Concedente;-----

b) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;-----

c) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti e amministratori del Concedente;-----

d) durante l'esecuzione del contratto, non intrattenere rapporti, che non derivino dalla necessità della prestazione, con amministratori e responsabili del Comune e loro familiari stretti; prima di procedere alla chiusura del rapporto contrattuale, attestare l'avvenuto rispetto del divieto ovvero dei contatti avuti e dei motivi che lo hanno permesso.-

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto

del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dall'art. 1 comma 3 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novellara" come recepito ed approvato dalla Giunta Comunale con Delibera nr. 176 del 18/12/2013.-----

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Concessionario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, nonché copia del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novellara" per una loro più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.-----

Della avvenuta consegna ne sarà acquisita dichiarazione di ricevuta agli atti.-----

Il Concedente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presen-

tate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-

Costituiscono ulteriori condizioni di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.-----

In ottemperanza al PROTOCOLLO DI INTESA del 15 luglio 2014 "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.":-----

a) il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.-----

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..-----

b) il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei componenti la compagine sociale, dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."-----

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Concedente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.-----

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il Concedente ed il Concessionario.-----

**ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere, inerente

la concessione della gestione del servizio, sarà competente  
esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.-----

E' escluso il ricorso all'arbitrato.-----

#### **ART. 18 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente ca-  
pitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle dispo-  
sizioni legislative vigenti in materia.-----

#### **ARTICOLO 19 - REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE**

Ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria le parti  
dichiarano che il presente contratto ha un valore complessi-  
vo di € 50.000,00 (diconsi euro settantamila/00).-----

Il presente atto, contenendo più disposizioni che, per la  
loro intrinseca natura, derivano necessariamente le une dal-  
le altre, aventi nella loro totalità oggetto prestazioni a  
contenuto patrimoniale è soggetto a registrazione con  
l'applicazione di un'unica imposta in misura fissa ai sensi  
del combinato disposto degli artt. 5, 21 e 40 del D.P.R.  
26.4.1986, n. 131, ed altresì soggetto all'imposta di bollo  
sin dall'origine ai sensi dell'art. 1 Allegato A - Tariffa -  
al D.P.R. 26-10-1972 n. 642.-----

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto  
elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00 (eu-  
roquarantacinque/00).-----

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con moda-  
lità telematica, mediante il Modello Unico Informatico uti-

lizzando il software UniMod 4. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.-----

Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua stipula, compresi quelli tributari per la sua registrazione.-----

#### **ARTICOLO 20 - PRIVACY E DOMICILIO**

Il Concedente dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/30.6.2003 "Codice Privacy".-----

Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente la concessione ed eventuali contestazioni ad esso relative, il Concedente elegge domicilio presso la sede dell'Ente in P.le Marconi n.1 - Novellara. Il Concessionario elegge domicilio presso la sede della Società in Via A. Toscanini 10 - Novellara.-----

E richiesto da Concedente e Concessionario, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia. L'ho letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo, ivi compresi gli allegati, dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti alle parti e con l'esplicito consenso delle stesse.-----

Il sottoscritto Segretario Comunale, dopo le firme digitali

